

Data 10.06.2016

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2016
Scadenza versamento in acconto (16/06/2016)

Avviso

Il **16 giugno 2016** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'**acconto** è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate:

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	1,9 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
Beni-merce	0
Altri immobili	0
Detrazione per abitazione principale e pertinenze	0

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 90% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 10% dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Esenzioni, esclusioni e riduzioni

- Dal 2016 non pagano la TASI le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale dal possessore o dall'utilizzatore-occupante; in questo secondo caso, però, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura del 90%. In altre parole, gli inquilini che utilizzano l'immobile (NON DI LUSSO) come abitazione principale godranno dell'esenzione Tasi mentre il proprietario resta assoggettato alla Tasi nella misura del 90%. L'esenzione per gli inquilini non vale per tutti in quanto si applica solo per gli immobili destinati ad abitazione principale.**

Non sono inoltre assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota.

E' prevista inoltre la riduzione del 75% del tributo a favore delle unità immobiliari locate a canone concordato.

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D386) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, ovvero mediante versamento su CCP n. 1017381649 intestato a "*Pagamento TASI*", utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

Il Funzionario Responsabile TASI
DR. ALFONSO RUSSO